

TITOLO I
Conservazione della biodiversità agricola

Articolo 1
(Obiettivi generali della diversità agricola)

1. La Repubblica di San Marino persegue l'obiettivo generale di conservazione e arricchimento della biodiversità.
2. La presente legge definisce la disciplina generale per la tutela della biodiversità perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) avviare azioni volte a ridurre al minimo e, in ultima analisi, a eliminare le cause di erosione genetica delle risorse vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, sia tra le specie, all'interno delle specie o a livelli varietali;
 - b) favorire la conservazione e arricchimento della biodiversità attraverso un approccio integrato tra conservazione, ricerca ed uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
 - c) elaborare politiche agricole e di filiera a beneficio degli agricoltori che seguono le pratiche di cui al precedente punto b) e che applicano principi ecologici per il mantenimento della fertilità dei suoli e per il rispetto delle risorse naturali;
 - d) promuovere una revisione delle norme sammarinesi affinché non contrastino con l'obiettivo generale di conservazione e arricchimento della diversità;
 - e) realizzare inventari delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura insieme alle relative e più significative conoscenze, in collaborazione con l'UGRAA.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Per "risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura" (di seguito solo "risorse fitogenetiche") si intende il materiale genetico d'origine vegetale che abbia un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura.
2. Per "biodiversità agricola" o "agro-biodiversità" si intende il complesso delle variazioni intraspecifiche ed interspecifiche
3. Per "erosione genetica" si intende la perdita di biodiversità tra ed entro le specie e le varietà
4. Per "metodi agro-ecologici" si intendono quei metodi di coltivazione che applicano la scienza ecologica allo studio, al disegno e alla gestione dei sistemi agricoli, cioè metodi che mirano ad escludere l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi e a limitare il dispendio energetico, perseguendo il miglioramento della fertilità del suolo con metodi naturali.
5. Per "miglioramento genetico convenzionale" si intende il processo attraverso il quale i ricercatori selezionano, generalmente-nelle stazioni di ricerca, nuove varietà
6. Per "conservazione in situ" si intende la conservazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura negli ecosistemi e negli habitat naturali, nonché il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni di specie nel loro ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente in cui si sono sviluppate le loro caratteristiche distintive.
7. Per "conservazione ex situ" si intende la conservazione delle risorse



fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura al di fuori del loro ambiente naturale.

8. Per "miglioramento genetico partecipativo (dall'inglese PPB)" si intende la metodologia di selezione vegetale che coinvolge collettivamente agricoltori, scienziati, produttori di sementi, consumatori, commercianti, associazioni di volontariato, ecc, in una dimensione inclusiva soprattutto in relazione al genere, per lo sviluppo di nuove varietà vegetali.
9. Per "selezione partecipativa-evolutiva (dall'inglese EPPB)" si intende la metodologia in cui una coltura, proveniente da una vasta gamma di incroci o da miscugli, viene lasciata evolvere per un tempo indefinito in una moltitudine di siti individuali, consentendo agli agricoltori l'estrazione, la valutazione e lo sviluppo di linee interessanti con adattamenti specifici, e anche l'uso diretto in coltivazione come nel caso di alcuni cereali.
10. Per "miglioramento genetico tradizionale" si intende il metodo classico di selezione vegetale che l'agricoltore svolge nel rafforzare la capacità di messa a punto di varietà specificamente adatte alle condizioni ed alle esigenze della sua attività di produttore e/o trasformatore e utilizzatore.

Articolo 3

(Principi generali)

1. Le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura sono considerate patrimonio pubblico indisponibile della Repubblica e svolgono un ruolo essenziale nell'adattamento ai cambiamenti ecologici e alle imprevedibili evoluzioni dei bisogni umani.
2. La conservazione, la ricerca, la raccolta, la caratterizzazione, la valutazione, la documentazione e la disponibilità delle risorse fitogenetiche sono essenziali per la realizzazione di uno sviluppo agricolo sostenibile per le generazioni presenti e future.

Articolo 4

(La conservazione delle risorse fitogenetiche)


1. Le istituzioni pubbliche tutelano la conservazione delle risorse fitogenetiche, dando particolare attenzione alla loro adeguata documentazione, caratterizzazione, rigenerazione e valutazione. Questo principio viene realizzato attuando quanto previsto dai Titoli II, III e IV della presente legge.
2. L'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura deve essere liberamente disponibile per tutti
3. Ogni azienda agricola si può occupare della conservazione delle risorse fitogenetiche: in questo caso la conservazione avviene nel campo degli agricoltori secondo metodi agro-ecologici e può essere incoraggiata attraverso programmi finanziati con fondi pubblici. La conservazione dei parenti selvatici delle specie coltivate e di piante selvatiche per la produzione alimentare deve essere promossa, anche nelle zone protette, sostenendo, inter alia, gli sforzi delle comunità locali.

TITOLO II

Miglioramento genetico e produzione di semi

Articolo 5

(Agricoltori come selezionatori)



1. Gli agricoltori, che sono selezionatori locali, e in particolar modo le donne, sono il presidio della selezione naturale fondato sui principi di qualità, diversità, resilienza e riproducibilità.

Articolo 6

(La Tecnologia e il Miglioramento genetico)

1. Il miglioramento genetico delle piante deve condurre alla valorizzazione della biodiversità, all'ampliamento della loro base genetica ed alla tutela delle varietà agricole tradizionali e locali.
2. Al fine di garantire il principio di cui al precedente comma 1, nella Repubblica di San Marino è vietata la coltivazione di varietà transgeniche.

Articolo 7

(Programmi pubblici di ricerca)

1. I programmi pubblici di ricerca, compresi quelli di miglioramento genetico, devono rispettare il contesto agricolo ambientale e culturale e quindi comprendere e dare priorità ai metodi di coltivazione agro-ecologici, ai metodi e ai programmi di miglioramento genetico partecipativi-evolutivi di cui all'articolo 2 commi 8, 9 e 10.
2. I programmi pubblici di ricerca devono dare priorità alle seguenti attività:
 - a) Comprendere e diffondere i metodi e la conoscenza del miglioramento genetico fatto dagli agricoltori al fine di ampliare la base genetica delle piante coltivate e incrementare la diversità genetica coltivata;
 - b) conservare e valorizzare le risorse fitogenetiche massimizzando la variazione intra e interspecifica a beneficio degli agricoltori, soprattutto di coloro che utilizzano varietà autoprodotte;
 - c) promuovere l'uso di colture locali e la raccolta delle conoscenze relative a specie selvatiche imparentate con le piante alimentari coltivate;
 - d) promuovere programmi partecipativi - evolutivi di miglioramento genetico.

TITOLO III

I diritti degli agricoltori

Articolo 8

(Diritti degli agricoltori)

1. Per quanto attiene alle risorse fitogenetiche, la realizzazione dei diritti degli agricoltori sammarinesi è sovrana. La Repubblica di San Marino, attraverso gli organi competenti ed in funzione alle proprie esigenze e priorità, adotta apposite misure per proteggere e promuovere i diritti degli agricoltori e, tra l'altro, per garantire:
 - a) la protezione delle conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
 - b) il diritto a partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
 - c) il diritto di partecipare all'adozione di decisioni sulle questioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
2. Ogni agricoltore ha il diritto di selezionare e produrre liberamente, conservare e scambiare, condividere o vendere i propri semi, in linea con quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.



3. Il dono o lo scambio di seme di qualsiasi varietà o la sua immissione sul mercato sono disciplinati dai principi della sovranità dei semi e dall'autodisciplina delle comunità agricole.
4. Agricoltori, custodi di sementi e giardinieri hanno il pieno diritto di scambiare le proprie sementi o materiali vegetali riproduttivi di proprietà della collettività.

Articolo 9

(Assenza di oneri amministrativi)

1. Il trattamento delle varietà e del materiale di riproduzione vegetale appartenente alla collettività non può venire assoggettato a registrazione, pagamento di tasse, tracciabilità, certificazione, o qualsiasi tipo di oneri amministrativi richiesti da operatori privati o pubblici.

Articolo 10

(Etichettatura)

1. I semi e i materiali di riproduzione vegetale appartenenti alla collettività, originati da metodi agro-ecologici e immessi sul mercato, possono essere soggetti esclusivamente a norme di etichettatura volta a stabilirne denominazione, descrizione botanica, caratteristiche di germinabilità e purezza, e garanzia di qualità sanitaria varietale ragionevole.
2. Qualora i semi e il materiale di riproduzione vegetale siano stati originati da coltivazioni che hanno utilizzato sostanze chimiche, l'etichettatura dovrà precisare tipo e quantità della/e sostanza/e utilizzata/e.
3. Le etichette devono essere chiare, veritiere e semplici.
4. Gli scambi informali non devono essere sottoposti al rispetto di nessuna regola di etichettatura.

Articolo 11

(Imballaggio)

1. I semi e i materiali di riproduzione vegetale appartenenti alla collettività non sono tenuti a rispettare alcuna regola di imballaggio diversa da quella relativa all'etichettatura.

Articolo 12

(Diritti dei coltivatori come consumatori)

1. Gli agricoltori hanno il diritto a semi sicuri, affidabili, convenienti e sono liberi di riprodurre materiale vegetale proveniente da scambi con altri agricoltori o piccoli coltivatori.
2. Monopoli che impediscano agli agricoltori di beneficiare di un'ampia scelta di varianti violano i diritti degli agricoltori.
3. Tutte le vendite di sementi non rientranti nei suindicati termini devono essere disciplinate da norme di biosicurezza.


TITOLO IV

Diritti di proprietà intellettuale

Articolo 13

(Brevetti e miglioramento genetico convenzionale)

1. Ogni forma di vita non può, per nessuna ragione, essere considerata



"invenzione".

2. In relazione al principio di cui al comma precedente i diritti di proprietà intellettuale sul vivente, o parte di esso, sono da considerarsi inammissibili sia sul piano etico che sul piano giuridico.
3. Nella Repubblica di San Marino, in attuazione dei principi di cui ai precedenti commi, è esclusa la brevettabilità del vivente o parte di esso.

Articolo 14

(La biblioteca digitale di conoscenze tradizionali e risorse biologiche)

1. Viene istituita presso la Repubblica di San Marino la biblioteca digitale di conoscenze tradizionali e di risorse biologiche.
2. La biblioteca digitale si configura come banca dati di istituzione pubblica ed è di proprietà della collettività.
3. La banca digitale di cui al comma 1 si occupa di:
 - a) raccogliere e catalogare in maniera progressiva tutte le informazioni relative alle risorse fitogenetiche esistenti sul territorio in un database unitario, perseguendo i principi della presente legge. Tra le informazioni dovranno esserci dati utili ai coltivatori, quali:
 - immagini delle piante e loro identificazione
 - area di provenienza e metodo di coltivazione
 - informazioni sul periodo di coltivazione e/o conservazione
 - disponibilità di campioni e loro localizzazione
 - registrazione dei saperi legati alle risorse fitogenetiche
 - ogni altra informazione che si ritenga utile
 - b) rendere accessibili tali informazioni e promuovere la loro divulgazione
 - c) favorire la collaborazione tra gli agricoltori e lo scambio delle risorse garantendone la germinabilità e l'adattamento alle variazioni climatiche
4. Le attività di cui al comma precedente vengono svolte dall'UGRAA, o altro ente individuato allo scopo, in collaborazione con associazioni, piccole aziende, individui che, senza scopo di lucro, si dedicano alla conservazione, selezione delle risorse fitogenetiche e/o alla promozione dell'agro- biodiversità.

Articolo 15

(Abrogazioni)

In attuazione dell'articolo 1 comma d) è abrogata ogni disposizione contraria ai contenuti della presente legge.

Articolo 16

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua legale pubblicazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, possibly 'R. B. S.', written in a cursive style.